

DEFINIZIONE PER IL BIENNIO FORMATIVO 2010-2012 DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
--

Con la deliberazione n. 101-12022 del 04.08.2009, la Giunta Regionale ha approvato le linee guida contenenti le modalità standard riguardanti l'autorizzazione e il finanziamento delle attività formative per gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari ai fini della predisposizione dei programmi provinciali – a.f. 2009/2010.

Tra i compiti della Regione vi è, infatti, quello di assicurare un quadro di uniformità nel territorio piemontese, dando indicazioni su uno standard minimo di riferimento per la gestione delle attività formative per il personale socio-assistenziale e socio-sanitario. Al fine di garantire, pertanto, l'omogeneità delle scelte operative sul territorio regionale, la Regione approva periodicamente un atto di riferimento sulla gestione delle attività formative per il personale del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Pertanto, il presente documento tiene conto delle osservazioni emerse dal gruppo di lavoro Regione/Province, costituito presso questo ente, al fine di rendere il più possibile omogenei e comuni su tutto il territorio regionale, compatibilmente con le realtà organizzative e tecniche territoriali, i criteri e le modalità di gestione delle attività formative per il personale socio assistenziale e socio sanitario.

Nel rispetto della normativa regionale di riferimento, L.R. 8/01/2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", e sulla base delle precedenti linee guida regionali approvate con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 101-12022 del 04.08.2009, nonché delle osservazioni emerse dal lavoro svolto dal gruppo tecnico Regione/Province, tale documento comprende:

1. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA
2. BENEFICIARI
3. TIPOLOGIA DEI CORSI
4. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

1. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

E' competenza della **Regione**, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/01/2004, n. 1 e nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica:

- la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, secondo i requisiti generali e i profili professionali definiti dallo Stato;
- l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività formative per il personale socio-assistenziale, attraverso l'emanazione di atti contenenti linee guida, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
- la ripartizione delle risorse finanziarie alle Province sulla base di criteri concertati nella Conferenza permanente di cui alla L.R. n. 34/1998 e s.m.i.;
- la programmazione generale con le Province, delle attività di formazione da avviare annualmente con risorse regionali previo rilascio di autorizzazione provinciale;
- promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, per le Province piemontesi e per gli altri soggetti pubblici e privati del sistema integrato, al fine di garantire una omogeneità territoriale delle scelte operative per la gestione dei corsi diretti alla formazione degli operatori nel settore socio-assistenziale e socio sanitario;

Ad esclusione delle qualifiche già riconosciute equivalenti e contenute nell'all. A) della D.G.R. n. 55 – 3205 del 19/06/2006, nelle more dell'approvazione del "Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti formativi", è compito della Regione – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia – il riconoscimento dell'equivalenza alla qualifica professionale di Assistente domiciliare e dei servizi tutelari - A.D.E.S.T.- (D.C.R. 17-13219 del 31/07/1995) degli attestati di qualifica professionale affini, rilasciati da altre Regioni, secondo i seguenti criteri di massima:

- durata minima di 600 ore per i corsi di base;
- durata minima di 250 ore per i corsi di riqualificazione per operatori privi di qualifica;
- corrispondenza al programma formativo dell'ADEST, la cui attività teorica è suddivisa in 4 aree di apprendimento (Area socio culturale istituzionale, area psico-pedagogico sociale, area igienico-sanitaria e area tecnico operativa) e l'attività pratica consiste in un tirocinio presso i servizi socio-sanitari, secondo quanto previsto dalla D.C.R. del 31/07/1995, n. 17-13219;
- il titolo professionale per il quale si richiede l'equivalenza alla qualifica di ADEST deve essere un attestato di qualifica professionale, riconosciuto e rilasciato da un ente pubblico (es. Regione/Provincia), ai sensi dell'art. 14 della L. 21/12/1978, n. 845 ;

E' competenza della **Provincia**, ai sensi dell'art. 5, comma 1 e del comma 2, lett. g) della L.R. n. 1/2004, in qualità di ente intermedio e soggetto di programmazione decentrata, la programmazione locale delle attività formative, sulla base dei bisogni rilevati tramite gli Enti gestori dei servizi sociali territoriali e anche in raccordo con le Università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti.

Annualmente le Province, nell'ambito delle disponibilità finanziarie erogate dalla Regione, attivano i programmi relativi al finanziamento delle attività formative per il personale addetto ai servizi sociali e socio-sanitari, definendo azioni specifiche e priorità e fissando la data, entro cui devono essere presentate le domande, possibilmente concordandola entro il medesimo mese con le altre Province e con la Regione. In caso di accordi a livello locale, possono non venire riaperti i programmi e si può procedere o allo scorrimento della graduatoria dei corsi approvati e non finanziati riferita all'anno precedente, o all'avvio di attività formative concordate tra gli Enti gestori istituzionali, nel rispetto dei criteri di imparzialità e di trasparenza nell'accesso ai finanziamenti.

Le Province, nell'ambito della loro programmazione, dovranno svolgere un'analisi delle diverse possibilità di finanziamento di corsi su altre fonti (es. Direttiva Mercato del Lavoro – Disoccupati, le Direttive rivolte ad Occupati) al fine di garantire un normale flusso di attività formative di base per Direttori di comunità socio sanitaria e per gli Operatori Socio Sanitari, nonché per l'aggiornamento e la formazione permanente.

All'interno delle risorse regionali annualmente trasferite, le singole Province possono destinarne una quota percentuale per garantire il pieno svolgimento della funzione attribuita e per la promozione di azioni di sistema, cosiddette di "area vasta" da realizzarsi anche di concerto agli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali del territorio di competenza.

E' competenza dei **Comuni**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) della L.R. n. 1/2004, la titolarità delle funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali, individuate nei Piani di zona. I Comuni esercitano tali funzioni in base alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 5, della L.R. n. 1/2004 (enti gestori istituzionali dei servizi sociali).

E' competenza degli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali la rilevazione dei fabbisogni formativi espressi dal territorio di propria competenza, con riferimento agli operatori alle proprie dipendenze, nonché a quelli operanti presso le cooperative sociali, presso i presidi socio-assistenziali e socio sanitari per le diverse tipologie di corso indicate.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 30 – 3773 del 11/09/2006 "L.R. 8/01/2004, n. 1 – Indicazioni in merito al personale operante nei servizi sociali della Regione Piemonte", è necessario che gli enti gestori istituzionali dei servizi sociali si impegnino fermamente

a coordinare l'attività di analisi dei fabbisogni formativi degli operatori del settore, con le attività di vigilanza e di promozione della formazione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L.R. n. 1/2004, la programmazione può essere svolta con il concorso dell'Università e di altri Enti e soggetti, accreditati titolari di funzioni formative.

2. BENEFICIARI

Con riferimento alla D.G.R. 19 giugno 2006, n. 29 – 3181 “Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali”, che disciplina l'accreditamento delle sedi operative di formazione professionale e di orientamento, si prevede che l'accreditamento delle sedi operative di formazione debba essere considerato un requisito imprescindibile per l'erogazione dei fondi pubblici per la formazione.

Tenuto conto delle peculiarità del settore formativo socio assistenziale e della specifica normativa (L.R. n. 1/2004), per il biennio 2010/2012, si prevede quanto segue,:

- Per la gestione dei corsi di formazione di base per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) è obbligatorio l'accreditamento secondo la macrotipologia B (Manuale operativo sinottico – D.G.R. n. 74 – 10240 del 1/08/2003 e successive modificazioni).
L'accreditamento, richiesto agli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali per l'attivazione dei percorsi formativi O.S.S., non costituisce un elemento di ammissibilità della domanda di finanziamento, ma è un requisito che gli stessi devono possedere al momento dell'avvio dei corsi approvati e finanziati.
Si ritiene, pertanto, requisito sufficiente aver presentato domanda di accreditamento entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.
Qualora l'Ente gestore istituzionale dei servizi sociali non sia accreditato dovrà individuare un'agenzia formativa accreditata, quale titolare del finanziamento, con cui prevedere la sottoscrizione di una convenzione/accordo per la gestione del corso di formazione. Per i corsi per O.S.S., è necessario prevedere anche la presenza dell'A.S.R., competente per territorio, nella sottoscrizione della convenzione/accordo. Tale convenzione/accordo dovrà prevedere in linea di massima le modalità gestionali organizzative del corso e dei tirocini, gli strumenti per la collaborazione tra le parti, l'individuazione delle persone referenti per l'attività di integrazione e le eventuali risorse messe in campo. L'accordo è garanzia per l'attivazione del corso medesimo, senza il quale il corso non è attivabile.
- per la gestione dei corsi di formazione per occupati diretti al conseguimento della specializzazione per Direttore di Comunità Socio Sanitaria (112 ore e 212 ore), si prevede - come già disciplinato dalla D.G.R. n. 35 – 9199 del 14/07/2008 per l'a.f. 2008/2009 e dalla D.G.R. n. 101 – 12022 per l'a.f. 2009/2010 – che gli enti beneficiari dei finanziamenti siano Agenzie formative accreditate di cui alla L.R. 63/95, art. 11 lettere a), b) e c) inclusa Città Studi S.p.A. Biella.
- per la gestione dei corsi di aggiornamento/formazione permanente, in quanto attività formative di durata breve e di carattere specialistico, non si richiede l'accreditamento, riservandosi di monitorare gli stessi nel corso del biennio formativo 2010/2012, al fine di riconsiderare l'opportunità di procedere all'eventuale accreditamento.

3. TIPOLOGIA DEI CORSI

Sono ammessi a finanziamento le seguenti tipologie di corso:

- **corsi di formazione di base diretti all'acquisizione della qualifica di "Operatore socio - sanitario"(O.S.S.)** (1.000 ore), di cui alla D.G.R. n. 46 - 5662 del 25/3/2002.
Il numero massimo degli allievi ammessi è, di norma, 30 per corso. I corsi possono essere diretti sia a disoccupati, sia ad operatori occupati nei servizi sociali e socio – sanitari o settori diversi, privi delle prescritte qualifiche professionali per l'esercizio delle funzioni proprie di O.S.S., come meglio precisato nell'Allegato B) del presente provvedimento;
- **Corsi di formazione per occupati diretti al conseguimento della specializzazione per Direttore di Comunità socio sanitaria (112 ore)**, promossi in attuazione della D.G.R. n. 17 – 15226 del 30/03/2005, e attivati sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 35 – 9199 del 14/07/2008, nonché secondo le modalità e i criteri previsti dagli Allegati B) e C) del presente provvedimento;
- **Corsi di formazione per occupati diretti al conseguimento della specializzazione per Direttore di Comunità socio sanitaria (212 ore)**, promossi in attuazione della D.G.R. n. 17 – 15226 del 30/03/2005, e attivati sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 35 – 9199 del 14/07/2008, nonché secondo le modalità e i criteri previsti dagli Allegati B) e C) del presente provvedimento;
- **corsi di aggiornamento/formazione permanente** destinati, prioritariamente, agli operatori dei servizi socio –assistenziali, con possibilità di estendere la partecipazione ad altri operatori e professionisti coinvolti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, nell'area socio sanitaria, nonché a volontari o altre figure rientranti nel progetto formativo complessivo.

Non vengono finanziati con i fondi di cui al presente atto i percorsi modulari "Elementi di assistenza familiare" (200 ore), "Tecniche di sostegno alla persona" (400 ore) e "Modulo finale O.S.S." (400 ore), per i quali rimane esclusivo il finanziamento Fondo Sociale Europeo (F.S.E.).

4. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Nel programmare le attività formative è necessario che le Province e gli Enti gestori istituzionali garantiscano i seguenti criteri:

- ✓ **Equilibrio fra le varie tipologie formative**
- ✓ **Equa distribuzione territoriale**

Eventuali altri criteri potranno essere definiti dalle singole Province in rispondenza alle funzioni di area vasta e di programmazione esercitate, nonché su specifiche esigenze del territorio di competenza.